

COMUNICATO ERRORI RICORRENTI APE E INDICAZIONI VARIE

Come è noto dal 04/02/2014, il deposito in Regione degli APE (Attestati di Prestazione Energetica) può essere fatto esclusivamente con modalità di trasmissione telematica. Ciò risponde all' esigenza di:

- proseguire nel cammino di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni;
- velocizzare la fase di acquisizione dei dati relativi agli immobili certificati;
- liberare risorse umane da destinare al controllo della correttezza dei dati trasmessi.

Al fine di evitare errori, si riportano alcuni punti essenziali per la redazione dell'APE :

- il **DOCET** non può essere utilizzato per edifici non residenziali e per nuove costruzioni;
- I **software commerciali** regolarmente certificati dal **CTI** possono essere usati per tutte le finalità previste dalle Norme in materia di certificazione energetica;
- modelli "APE" devono essere **conformi** a quelli di cui al **D.M. 26.06.2009**;
- il tecnico certificatore deve indicare le **prescrizioni tecniche** volte a migliorare il rendimento energetico del complesso edificio-impianti (D.M. 26/6/2009 Ministero dello Sviluppo Economico e s.m.i. Art. 4 Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici.). Nelle note è consigliabile riportare elementi di dettaglio sulle raccomandazioni date, ovvero, se ritenute non necessarie, specificarne le motivazioni;
- nel campo relativo alla **dichiarazione di indipendenza** del certificatore (D.P.R. 75/2013 Art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) bisogna indicare obbligatoriamente:

Nel caso di Nuove Costruzioni

il sottoscritto soggetto certificatore esprime l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro, attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

Nel caso di Edifici Esistenti

il sottoscritto soggetto certificatore esprime l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

- si riporta quanto indicato nel D.L. 63/2013 Art. 12 Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 comma 1:

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La nuova procedura di trasmissione telematica consente di ridurre la quantità degli errori in quanto guida l'utente in fase di trasmissione dei dati. Pur tuttavia, rimane il problema delle trasmissioni eseguite in forma diversa prima del termine in cui è divenuto obbligatorio procedere esclusivamente per via telematica. Al fine di non andare incontro a sanzioni, si invitano tutti i tecnici che possono essere incorsi in omissioni per mero errore materiale a procedere ad integrare le suddette pratiche esclusivamente mediante procedura telematica.

A tal fine, chiunque dovesse rendersi conto di essere incorso in errori di tipo omissivo deve dotarsi di firma digitale (necessaria per autenticare i documenti da trasmettere).

Pertanto, In fase di trasmissione telematica, bisognerà indicare nelle note del modulo di inserimento dati, il motivo del rinvio APE, la data della raccomandata o consegna a mano (allegando se possibile fotocopia delle ricevute dopo l'ultima pagina dell'APE).

Stessa prassi bisogna seguire per i certificati inviati erroneamente per posta o consegnati in data successiva al 03/02/2014.

Per eventuali errori riscontrati, invece dopo l'invio telematico, la procedura di sblocco può essere attivata contattando l'HELPDESK al n. **0818663999** ovvero inviando una PEC all'indirizzo dg02.ape@pec.regione.campania.it.

Attenzione, se per qualsiasi motivo viene modificato l'APE, occorre procedere alla sostituzione del certificato consegnato al committente.

RACCOMANDAZIONI

Per opportuna conoscenza si riporta quanto riportato dall'art.6 D.L. 63/2013 comma 5

5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Continuano ad arrivare telefonate di chiarimenti inerenti la guida con le istruzioni della compilazione dell'attestato energetico. Si precisa quanto segue:

1) Per la **destinazione d'uso** si fa riferimento alla tabella dell'art. 3 del D.P.R. n.412 del 26/8/1993 (inserendo un esempio : E.1(1)).

2) la **zona censuaria** rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, costituita da un solo comune, da una porzione dello stesso, ovvero da gruppi di comuni contraddistinti da simili caratteristiche ambientali e socio-economiche.

Ciascuna zona censuaria individua di norma un ambito territoriale continuo.

3) **Sezione urbana** : è un'ulteriore suddivisione del territorio comunale ed è presente solo in alcuni Comuni

4) Le **categorie catastali** sono l'indice ufficiale utilizzato in [Italia](#) di riferimento per classificare i beni immobili, e determinarne le **rendite**

5) Importante segnalare che nella compilazione del modulo nel caso di **decimali** di non utilizzare il punto ma la virgola

6) Nel caso che siano presenti **più sub** per il singolo certificato, indicarne **uno solo nel campo specifico** del modello da compilare, rappresentando nelle **note** che sono presenti più sub (se è possibile anche il motivo), esplicitando i numeri corrispondenti.